



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 83 DEL 21/03/2024

OGGETTO: CONVALIDA DI INTERDIZIONE PARZIALE DI LOCALI DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE DI VIA 5 MAGGIO CIV 2B CAUSA INCENDIO E CONTESTUALE REVOCA PARZIALE DELLA STESSA PER RIPRISTINO LOCALE BAGNO.

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 09/03/2024 personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di incendio di forno presso attività commerciale "Bagni Catainin" in Via 5 Maggio 2B come comunicato con nota PEC del Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco avente prot. dipvfvf.COM-GE.REGISTROUFFICIALE.U.0007084.09-03-2024 h. 03:45 (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0130216.E del 11/03/2024);
- per gli effetti dell'incendio il Caposquadra dei VV.F. ha disposto la chiusura della cucina ospitante il forno e, per rottura tubo dell'impianto idrico, la chiusura della zona dei bagni.
- in data 11 marzo 2024, personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità esperiva un sopralluogo presso l'immobile soggetto a incendio e confermava la chiusura parziale già disposta dai VV.F;
- in data 11 marzo 2024 contestualmente perveniva all'Ufficio Pubblica Incolumità nomina di tecnico incaricato di messa in sicurezza dei locali e relazione di avvenuto ripristino della sicurezza per il locale bagno;

Vista, in particolare la relazione tecnica del sopralluogo svolto in data 11/03/2024,

Documento sottoscritto digitalmente

registrata al prot. n. 0142542.I del 15/03/2024, dalla quale emerge la necessità di disporre l'interdizione parziale di locali del civico 2B di Via 5 Maggio;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 0142542.I del 15/03/2024, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero cautelativo parziale è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 0135061.U del 12/03/2024;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore Dott. Gianluca Giurato, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

l'ordine di chiusura cautelativa, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità degli utilizzatori, con divieto a chiunque di accedere ai locali interdetti dell'attività "Bagni Catainin" di Via 5 Maggio 2B, come disposto verbalmente in data 11/03/2024;

Richiamata l'attestazione prot. n. 0134609.E del 12/03/2024 in cui viene confermata l'avvenuta messa in sicurezza del bagno mediante ripristino della tubazione idraulica danneggiata in occasione dell'incendio e che ridimensiona dunque la necessità di interdire il solo locale destinato ad ospitare il forno;

Dato atto che del provvedimento di revoca parziale delle misure cautelative di interdizione del locale bagno è stata preventivamente fornita comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con predetta Nota prot. 0135061.U del 12/03/2024;

DISPONE CONTESTUALMENTE LA REVOCA

Delle misure cautelative di interdizione del locale bagno come disposto in data 12/03/2024

Documento sottoscritto digitalmente

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Levante - ed al Municipio 9 Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.